



**Audizione Commissione Affari Costituzionali Senato**

**DdL AS 1785**

**“Norme per la promozione dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali,  
nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a  
controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo”**

*Roma, 1 aprile 2021*

Il Disegno di Legge all'esame di questa Commissione riveste per le Province estrema importanza, non solo perché individua soluzioni immediate rispetto alla piena attuazione del principio di equilibrio di genere negli organi costituzionali, ma più in generale perché pone all'attenzione del Parlamento una questione essenziale che purtroppo nel nostro Paese è ancora irrisolta.

Il tema dell'equilibrio di genere, sancito dalla Costituzione, resta infatti per buona parte inattuato, con ripercussioni ormai unanimemente riconosciute sia dal punto di vista sociale che economico. Non a caso, infatti, il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza pone tra gli obiettivi prioritari proprio la riduzione degli squilibri di genere, riconoscendo in questo uno degli interventi necessari per assicurare una ripresa economica del Paese universale e paritaria, indispensabile per uscire dalla crisi pandemica da Covid19.

Il Disegno di Legge, nello specifico, incide espressamente sugli organi costituzionali, dalla Corte costituzionale al Cnel, dal CSM alle Autorità indipendenti, sulle società controllate dalle pubbliche amministrazioni (comprese quelle quotate) e sui comitati di Consulenza del Governo.

L'Unione delle Province d'Italia, per l'occasione, confermando un giudizio pienamente positivo rispetto al Disegno di Legge in esame, intende sollevare l'attenzione su alcune questioni direttamente collegate, chiedendo che anche su queste la Commissione affari costituzionali e il Parlamento, in generale, aprano una riflessione attenta.

## **1. Le pari opportunità nelle società controllate dagli enti locali**

Il Disegno di Legge in esame introduce norme per garantire la parità di genere negli organi delle società pubbliche controllate dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle quotate.

Sono comprese nell'ambito applicativo della legge le società partecipate controllate dagli enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni) che sono sottoposte alla disciplina del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica. Si tratta di circa 5000 società sulle quali si pone una valutazione dell'impatto delle disposizioni per la promozione dell'equilibrio di genere previste dal disegno di legge.

Occorre ricordare che la Legge 56/14 ha posto tra le funzioni fondamentali delle Province “il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale” e “la promozione delle pari opportunità” sul territorio provinciale.

Si tratta di una funzione che non ha mai avuto disciplina specifica che consentisse di declinare nel concreto nelle Province le competenze amministrative da esercitare e le risorse da utilizzare.

Secondo quanto indicato dal “Codice delle pari opportunità”, questa funzione è esercitata sul territorio dalla figura delle Consigliere di pari opportunità, che dal 2015 non possono più accedere alle risorse previste dal “Fondo per l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità” a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 151/2015 che ne ha assegnato l’esclusivo utilizzo a favore delle attività della sola Consigliera Nazionale di parità, prevedendo che le Province e le Città metropolitane coprissero eventualmente i costi delle Consigliere che operano nel territorio.

Considerato il ruolo che le Consigliere di parità possono svolgere anche rispetto all’attività di controllo e di segnalazione del rispetto dell’equilibrio di genere nelle società partecipate da Regioni ed Enti locali - quotate e non quotate – poniamo all’attenzione di questa Commissione il tema del sostegno alle attività di queste figure che operano nelle Province e nelle Città metropolitane, anche per promuovere le politiche di genere in un sistema a “rete” in tutti i territori.

## **2. L’equilibrio di genere nelle Province**

La disciplina per la promozione dell’equilibrio di genere nelle cariche pubbliche delineata dal disegno di legge pone tuttavia anche una questione di carattere più generale che riguarda direttamente le Province.

Nel 2010, ultima tornata elettorale amministrativa universale delle Province prima dell’entrata in vigore della Legge 56/14, il 14% dei Presidenti di Provincia era donna, e nei Consigli Provinciali la media della rappresentanza femminile arrivava a raggiungere il 38%. Percentuali superiori a quelle espresse nei Comuni.

Il nuovo sistema elettorale di secondo grado introdotto dalla Legge 56/14 ha purtroppo di fatto azzerato l’equilibrio di genere – effetto che in realtà l’UPI aveva segnalato anche in Parlamento durante l’iter di approvazione della Legge 56/14, non ricevendo però attenzione.

Ad oggi nelle 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario le Presidenti elette sono 4, appena il 5%, e la presenza delle elette nei consigli è inferiore al 10%.

Il motivo è espressamente legato alle modalità su cui si è costruito il sistema elettorale provinciale, attraverso un sistema di ponderazione che “premia” il peso dei grandi Comuni, dove la presenza di elette sia in veste di Sindaco che di Consigliere è estremamente ridotta, mentre penalizza i piccoli Comuni, che invece hanno una maggiore consistenza che Openpolis individua oltre il 30%.

Inoltre, l’aver cancellato tra gli organi di governo le Giunte provinciali e l’aver ridotto drasticamente il numero dei consiglieri provinciali – da un minimo di 10 ad un massimo di 14 per le Province – ha evidentemente ristretto i margini della presenza femminile negli organi di governo delle Province.

Considerato che sulla revisione della legge 56/14 si è aperta da mesi una discussione attenta presso il Ministero dell’Interno, cogliamo l’occasione di questa audizione per sollevare il tema in questa sede che riteniamo estremamente opportuna e per porlo all’attenzione della Commissione Affari Costituzionali.

Riteniamo necessario che il Parlamento introduca correzioni nella disciplina sul sistema elettorale e sugli organi di governo delle Province con l’obiettivo di garantire anche a queste istituzioni costitutive della Repubblica, previste nell’articolo 114 della Costituzione, il pieno rispetto dei principi di parità e di equilibrio che devono essere pienamente attuati ad ogni livello di governo.